

Brescia, lì 11.02.2018

SPETT.LE CLIENTE

**COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE
(c.d. ESTEROMETRO)**

in scadenza al 28.02.2019 – file XML in Studio entro martedì 19 febbraio 2019

L'articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015, come introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, introduce il c.d. "esterometro" cioè prevede che i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato:

«trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3.

La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione».

Con la presente si comunica che:

- **ad oggi** il termine per l'invio del file della comunicazione delle operazioni Transfrontaliere (c.d. esterometro) **relativo alle operazioni effettuate nel mese di Gennaio 2019**

è in scadenza al 28/02/2019, si prega di far pervenire in Studio i file **entro martedì 19 febbraio 2019** per poter adempiere correttamente alle fasi di import, controllo e spedizione.

COME FUNZIONA L'ESTEROMETRO:

Nell'esterometro vanno elencati i seguenti tipi di fattura:

- le fatture emesse verso soggetti comunitari (non stabiliti), anche se identificati Iva in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SDI;
- fatture ricevute da soggetti comunitari (non stabiliti);

- le fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
- le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraeuropei.

Tramite l'esterometro, si comunica l'acquisto di merce da chi si trova in Italia con fattura ricevuta da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat) e da fornitore extracomunitario (autofattura).

Non vi è comunicazione tramite l'esterometro di operazioni per cui è stata emessa fattura elettronica a soggetti non residenti con Codice Destinatario "XXXXXXX" (o "0000000" nel caso residuale di fattura emessa a soggetto non residente ma identificato in Italia tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale).

I soggetti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica (a titolo esemplificativo i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, i soggetti che applicano il regime forfetario) sono conseguentemente esonerati dall'obbligo di invio dell'esterometro all'Agenzia delle Entrate.

I DATI DA COMUNICARE:

Nell'esterometro vanno indicati i seguenti dati:

- i dati identificativi del cedente/prestatore;
- i dati identificativi del cessionario/committente;
- la data del documento comprovante l'operazione;
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- il numero del documento;
- la base imponibile;
- l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

SCADENZE ESTEROMETRO:

La comunicazione dell'esterometro all'Agenzia dell'Entrata va effettuata entro l'**ultimo giorno del mese successivo alla data della fattura emessa o dalla data di ricezione della fattura che comprova l'operazione**. La data di registrazione dell'operazione dovrà essere

considerata per la liquidazione dell'IVA. Quindi entro il febbraio si dovrà effettuare la prima comunicazione all'Agenzia dell'Entrata per le operazioni effettuate entro gennaio 2019.

LE SANZIONI APPLICABILI:

Le sanzioni amministrative previste per l'omissione o l'errata trasmissione dell'esterometro sono di **due euro per ciascuna fattura, per un limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre**. La sanzione viene ridotta del 50%, quindi, per un limite massimo di 500 euro, se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni alla scadenza, o viene effettuata la trasmissione corretta dei dati

Studio Dott. Begni & Associati